SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1879 **del** 30/10/2026

OGGETTO: Approvazione atti ed indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, della fornitura, suddivisa in n. 21 lotti, di prodotti nutrizionale da somministrare per via enterale supplementi orali e latti occorrenti all' Asl Roma 1 con un importo biennale posto a base d'asta pari a € 1.991.180,00 al netto dell'iva, e un importo complessivo di gara di € 3.882.801,00 al netto dell'IVA.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore:Dott.ssa ANGELA PRATO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Dott.ssa ANGELA PRATO	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO
Firmatario: ANGELA PRATO Data: 28/10/2026 17:18:47 CET	Firmatario: CRISTINA FRANCO Data: 28/10/2026 18:39:26 CET	Firmatario: PAOLA BRAZZODURO Data: 29/10/2026 09:30:39 CET

L'Atto non comporta impegno di spesa

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole — Firmatario: FRANCESCO QUAGLIARIELLO, Data: 29/10/2026 10:06:32 CET — (con motivazioni allegate al presente) Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole — Firmatario: GENNARO D'AGOSTINO, Data: 30/10/2026 09:37:02 CET — (con motivazioni allegate al presente) Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.110 pagine di cui n.101 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

Firmatario: GIUSEPPE QUINTAVALLE
Data: 30/10/2026 10:40:44 CET

REGIONE LAZIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

LA DIRETTRICE DELLA U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 dell'01/01/2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda sanitaria Locale Roma 1 a far data dall'01/01/2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31/12/2015 e dal DCA n. 606 del 30/12/2015;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00006 del 10/01/2025, con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;

nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'atto di autonomia Aziendale, adottato con Deliberazione n. 377 del 04/04/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'08/05/2025, n 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/05/2025;

VISTA la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025 avente ad oggetto "Sistema aziendale di deleghe e conseguentemente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi", con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;

DATO ATTO che con la Determinazione n. G 17585 del 22.12.2025 è stata indetta la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale e parentale, supplementi orali e latti occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio", e che all'atto del recepimento della gara suddetta, la Centrale Acquisti ha reso nota la possibilità di procedere al recepimento della sola parte ospedaliera per i prodotti nutrizionali enterali, ad eccezione dei prodotti di uso pediatrico e di quelli destinati alla nutrizione parenterale;

CONSIDERATO che, stante quanto sopra, all'atto del recepimento, adottato con Deliberazione n. 1801/2026, non è stato pertanto possibile acquisire la quota territoriale ed i prodotti di uso pediatrico e dei beni destinati alla nutrizione parenterale;

che si rende necessario garantire l'approvvigionamento di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale, parenterale, supplementi orali e latti non aggiudicati o non previsti dalla gara regionale, per i quali è indispensabile l'erogazione;

VISTA la nota prot. n. 192201/2026 del 23/10/2026 con cui il Direttore U.O.S.D. Pianificazione Acquisti e monitoraggio spesa beni sanitari ed il Direttore dell'Area del Farmaco hanno richiesto, in relazione ai prodotti non aggiudicati o non reperibili all'interno della procedura della Centrale acquisti regionale, l'indizione di una procedura di gara per la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale supplementi orali e latti trasmettendo il relativo fabbisogno;

ATTESO che**,** in conformità all'art. 14, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e in applicazione del principio di cui all'art. 1 del Codice dei contratti pubblici, per alcuni lotti richiesti nella nota sopra citata, si è ritenuto opportuno procedere con la predisposizione di affidamenti ai sensi del Libro II Parte I del Codice dei contratti pubblici, di ugual

durata rispetto alle aggiudicazioni che verranno poste in essere tramite la procedura di gara di cui trattasi;

DATO ATTO che il fabbisogno della procedura aperta è ricondotto a 21 lotti e che i prezzi posti a base d'asta determinano un valore complessivo della gara biennale valutato in € 1.991.180,00 al netto di iva;

che per la natura dei beni che costituiscono oggetto della procedura in trattazione è opportuno procedere mediante procedura aperta da aggiudicarsi al minor prezzo, tramite la PAD (Centrale Acquisti Regione Lazio STELLA) ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023

CONSIDERATA la facoltà di eventuale rinnovo per un ulteriore anno, l'opzione di eventuale proroga al verificarsi delle condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, l'eventuale variazione del quinto d'obbligo, il valore complessivo dell'appalto è determinato in € 3.882.801,00 al netto di iva così come riassunto nella tabella di seguito riportata:

Importo biennale dell'appalto	Importo eventuale rinnovo annuale	Eventuale proroga	Eventuale quinto d'obbligo	Importo stimato complessivo
€ 1.991.180,00	€ 995.590,00	€ 497.795,00	€ 398.236.00	€ 3.882.801,00

RITENUTO pertanto, di indire una procedura aperta telematica in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, per la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale supplementi orali e latti, suddivisa in 21 lotti per l'ASL Roma 1 per un importo complessivo biennale pari a € 1.991.180,00 al netto di iva come sotto indicato, per un importo complessivo considerate le eventuali opzioni di € 3.882.801,00 al netto IVA:

Lotto	Descrizione	Importo biennale Base d'asta
1	DIETA POLIMERICA STANDARD NORMOCALORICA (CIRCA 1 KCAL/ML) E NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRE	€ 108.000,00
2	DIETA POLIMERICA STANDARD MODERATAMENTE (CIRCA 1,2 KCAL/ML) IPERCALORICA E NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRA	€ 37.200,00
3	DIETA POLIMERICA IPERCALORICA (CIRCA 1,5 KCAL/ML) NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRE	€ 83.260,00
4	DIETA PER PAZIENTI CON ALTERATO METABOLISMO GLUCIDICO NORMOCALORICA (CIRCA 1 KCAL/ML)	79.800,00 €
5	DIETA PER PAZIENTI CON ALTERATO METABOLISMO GLUCIDICO MODERATAMENTE IPERCALORICA (CIRCA 1,2 KCAL/ML)	340.000,00 €
6	DIETA PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE IN TRATTAMENTO CONSERVATIVO IPERCALORICA IPOPROTEICA	46.200,00 €
7	DIETA IPERCALORICA PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO	60.000,00 €
8	DIETA IPERCALORICA, IPERLIPIDICA PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	55.200,00 €

9	DIETA PER PAZIENTI CON INTOLLERANZA ALLE PROTEINE DEL LATTE	68.000,00 €
10	DIETA CON FORMULAZIONE PER IMMUNOCOMPROMESSI	184.000,00 €
11	DIETA SEMI- ELEMENTARE PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI	234.000,00 €
12	Dieta derivata prevalentemente da alimenti naturali indicata in pazienti con aumentato fabbisogno proteico	88.320,00 €
13	EMULSIONE DI DHA PER SONDA	38.000,00 €
14	SUPPLEMENTO MONODOSE IN GEL PER PAZIENTI DISFAGICI ACALORICO (PRONTO ALL'USO, GLUTINE E LATTOSIO CLINICAMENTE IRRILEVANTI, RESISTENTE ALL'AMILASI SALIVARE, APPORTO DI ACQUA > 98%)	90.000,00 €
15	DIETA POLIMERICA IN POLVERE PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE INTESTINALI	98.800,00 €
16	POLVERE ADDENSANTE ISTANTANEA PER PAZIENTI DISFAGICI A BASE DI GOMME PURIFICATE	109.200,00 €
17	SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE CONTENENTE PREVALENTEMENTE PROTEINE ISOLATE DEL SIERO DEL LATTE (LATTOSIO CLINICAMENTE IRRILEVANTE)	58.400,00 €
18	Dieta polimerica derivata da alimenti naturali indicata in pazienti pediatrici con aumentato fabbisogno proteico con fibre	93.500,00 €
19	DIETA POLIMERICA NORMOCALORICA CON QUOTA PROTEICA DI CASEINA ACIDA PER PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI DA MALATTIA DI CROHN (RICOSTITUZIONE AL 20%)	58.800,00 €
20	DIETA ENTERALE SEMIELEMENTARE PER PAZIENTE PEDIATRICO CON ALTERATE FUNZIONI DIGESTIVE ED ASSORBITIVE CON ELEVATO FABBISOGNO CALORICO PROTEICO CON FIBRA	39.000,00 €
21	DIETA ENTERALE ELEMENTARE PER PAZIENTE PEDIATRICO CON GRAVE ALLERGIA ALIMENTARE MAGGIORE DI UN ANNO	21.500,00 €

PRESO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 36/2023, l'acquisizione del CIG verrà effettuata al momento della pubblicazione della procedura, direttamente dalla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata S.TEL.LA che gestisce il ciclo di vita del contratto mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

che l'acquisizione dei prodotti per la nutrizione enterale era prevista nella programmazione 2025/2027 di cui alla Deliberazione n. 1272/2024 mediante recepimento gara della Centrale Acquisti regionale;

che con Deliberazione n. 1801/2026 l'ASL Roma 1, in conformità alla predetta programmazione, ha provveduto ad aderire alle convenzioni regionali per la sola parte ospedaliera ad eccezione dei prodotti ad uso pediatrico e di quelli per la nutrizione parenterale, così come prescritto da Regione Lazio;

che per far fronte ai fabbisogni relativi alle esigenze territoriali e dei prodotti ad uso pediatrico e di quelli destinati alla nutrizione parenterale è stata avanzata richiesta di inserimento di tali prodotti nell'aggiornamento dell'elenco annuale 2026 con nota prot. n. 195658/2026;

VISTA la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara
Domanda di partecipazione
Dettaglio fornitura
Capitolato tecnico
Schema offerta economica/Dettaglio economico
Schema contratto
Patto integrità
Informativa Privacy

INDIVIDUATI la Dott.ssa Sabrina Gazzetti, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

la Dott.ssa Angela Prato, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede che "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento";

l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, che statuisce che "Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti";

VISTA la deliberazione n. 820 del 04/07/2025, avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 Codice dei Contratti Pubblici";

ATTESO che il quadro economico relativo alla presente procedura di gara è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo biennale a base d'asta	1.991.180,00 €
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	398.236,00 €
a.4) opzione proroga	497.795,00 €
a.5) Opzione di rinnovo	995.590,00 €
Totale importo stimato	3.882.801,00 €
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 ASL Roma 1	29.867,70 €
b2) IRAP a carico della ASL 8,5%	2.010,69 €
b3) IVA 10 %	199.118,00 €
totale b)	230.996,39 €
IMPORTO TOTALE a)+ b)	**4.113.797,39 €**

che il calcolo degli incentivi è così determinato:

IMPORTO APPALTO	1.991.180,00 €
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	29.867,70 €
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	23.655,22 €
ACCANTONAMENTO FONDO INNOVAZIONE	6.212,48 €
IRAP A CARICO DELLA ASL 8,50% SU VOCE 3	2.010,69 €

che vengono, pertanto, individuate le figure di seguito specificate:

	RIPARTIZIONE	%	IMPORTO MASSIMO	NOMINATIVI
1	**Programmazione spesa per investimenti**	**3%**		
	RUP	30%	430,09 €	S. Gazzetti
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%		
	Collaboratori	40%	286,73 €	M. Scarcelli
2	**Attività di progettazione**	**5%**	1.194,71 €	
	RUP	20%	238,94 €	S. Gazzetti
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)			
	Collaboratori	20%	238,94 €	F. Tozzi
	Definizione capitolato tecnico	40%	477,88 €	S. Caldarini - S. Gazzetti - C. Servidio
	Elaborazione DUVRI	20%	238,94 €	fondo
3	**Affidamento**	**35%**	8.362,96 €	
	RUP	10%	836,30 €	S. Gazzetti
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	50%	4.181,48 €	A. Prato
	Collaboratori/RUP	40%	3.345,18 €	C. Tricca – D. Lilli- S. Gazzetti – M. Grimaudo
4	**Esecuzione dei contratti pubblici**	**57%**	13.619,67 €	
	RUP	10%	4.085,90 €	S. Gazzetti
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%		
	Collaboratori	10%	1.361,97 €	Wanda Petitti
	Direttore dell'esecuzione	30%	4.085,90 €	S. Ginersio
	Collaboratori DEC	15%	2.042,95 €	M.G. Di Mattia - B. Marrocco
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	1.634,36 €	E. Martellini
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	408,59 €	A. Gagliardi - D. Giangreco - S. Pesci

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto,

di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, all'indizione di una procedura aperta finalizzata all'affidamento biennale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, della fornitura suddivisa in 21 lotti di prodotti nutrizionale da somministrare per via enterale supplementi orali e latti occorrenti all' Asl Roma 1 per un importo biennale posto a base d'asta pari a € 1.991.180,00 al netto dell'iva, e un importo complessivo di gara è di € 3.882.801,00;

di prevedere che l'aggiudicazione avrà luogo con l'applicazione sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

Disciplinare di gara
Domanda di partecipazione
Dettaglio fornitura
Capitolato tecnico
Schema offerta economica/Dettaglio economico
Schema contratto
Patto integrità
Informativa Privacy

di nominare la Dott.ssa Sabrina Gazzetti, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di nominare la Dott.ssa Angela Prato, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo biennale a base d'asta	1.991.180,00 €
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	398.236,00 €
a.4) opzione proroga	497.795,00 €
a.5) Opzione di rinnovo	995.590,00 €
Totale importo stimato	3.882.801,00 €
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 ASL Roma 1	29.867,70 €
b2) IRAP a carico della ASL 8,5%	2.010,69 €
b3) IVA 10 %	199.118,00 €
totale b)	230.996,39 €
IMPORTO TOTALE a)+ b)	**4.113.797,39 €**

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla

protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Angela Prato *Firmato digitalmente*	La Direttrice della U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Cristina Franco *Firmato digitalmente*	Il Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale Ing. Paola Brazzoduro *Firmato digitalmente*

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:
- dall'art. 3 del d.lgs. 502/1992 e ss.mm.ii.;
- dall'art. 8 della l.r. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00006 del 10 gennaio 2025;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità nel frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto**:** "*Approvazione atti ed indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata all'affidamento biennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, della fornitura, suddivisa in n. 21 lotti, di prodotti nutrizionale da somministrare per via enterale supplementi orali e latti occorrenti all' Asl Roma 1 con un importo biennale posto a base d'asta pari a € 1.991.180,00 al netto dell'iva, e un importo complessivo di gara di € 3.882.801,00 al netto dell'IVA"* e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di procedere, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, all'indizione di una procedura aperta finalizzata all'affidamento per 24 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, della fornitura suddivisa in 21 lotti di prodotti nutrizionale da somministrare per via enterale supplementi orali e latti occorrenti all' Asl Roma 1 per un importo biennale posto a base d'asta pari a € 1.991.180,00 al netto dell'iva, e un importo complessivo di gara è di € 3.882.801,00;

di prevedere che l'aggiudicazione avrà luogo con sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023;

di approvare la documentazione allegata al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante, come di seguito elencata:

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

Disciplinare di gara
Domanda di partecipazione
Dettaglio fornitura
Capitolato tecnico
Schema offerta economica/Dettaglio economico
Schema contratto
Patto integrità
Informativa Privacy

di nominare la Dott.ssa Sabrina Gazzetti, quale Responsabile Unico di Progetto, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di nominare la Dott.ssa Angela Prato, quale Responsabile di fase di affidamento, in possesso dei requisiti di professionalità e competenza richiesti dalla normativa vigente;

di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
a) Importo stimato	
a1) Importo biennale a base d'asta	1.991.180,00 €
a.3) Incremento del quinto d'obbligo	398.236,00 €
a.4) opzione proroga	497.795,00 €
a.5) Opzione di rinnovo	995.590,00 €
Totale importo stimato	3.882.801,00 €
b) Somme a disposizione della S.A.	
b1) incentivi ex art.45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 ASL Roma 1	29.867,70 €
b2) IRAP a carico della ASL 8,5%	2.010,69 €
b3) IVA 10 %	199.118,00 €
totale b)	230.996,39 €
IMPORTO TOTALE a)+ b)	**4.113.797,39 €**

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

IL Direttore Generale
Dott. Giuseppe Quintavalle
Firmato Digitalmente

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL
ROMA 1

PROCEDURA APERTA DI DURATA BIENNALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTI DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

DISCIPLINARE DI GARA

Con atto n. del _____, l'Azienda Sanitaria Roma 1 (in seguito: Asl Roma 1) ha deliberato di affidare la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale, parenterale, supplementi orali e latti suddivisa in 21 lotti, le cui caratteristiche sono riportate nell'allegato "Dettaglio fornitura".

La presente procedura è interamente svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ (in seguito "Sito" o PAD).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando fatte salve le sospensioni e proroghe motivate consentite dalla legge.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Roma codice NUTS ITI43.

Il Responsabile unico del progetto è la Dott.ssa Sabrina Gazzetti.

Il responsabile della fase di aggiudicazione e stipula dei contratti è la Dott.ssa Angela Prato.

La finalità della presente procedura è di garantire l'approvvigionamento di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale, parenterale, supplementi orali e latti non aggiudicati o non previsti dalla gara regionale, per i quali è indispensabile l'erogazione.

1 PIATTAFORMA

1.1 LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Condizioni generali di utilizzo della PAD].

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.aslroma1.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato

qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;

disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;

il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

La registrazione deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate direttamente al gestore della piattaforma telematica mail: supporto.stella@regione.lazio.it. Telefono: 06/997744.

2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale;
- dettaglio fornitura;
- schema di domanda di partecipazione;
- schema di dettaglio economico per ciascun Lotto;
- documento di gara unico europeo;
- schema di contratto;
- informativa privacy;
- patto di integrità.

La documentazione di gara è disponibile al sotto indicato indirizzo:
https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-inscadenza, all'interno del dettaglio del bando "aperto" concernente la procedura di gara (di seguito "Sezione bando aperto").

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 12:00 del giorno riportato sulla PAD attraverso la sezione della stessa riservata alle richieste di chiarimenti.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD e sul sito istituzionale www.aslroma1.it Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalle stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

A tale scopo gli operatori economici sono tenuti a tenere aggiornato il domicilio digitale o l'indirizzo di servizio informatico indicato in sede di registrazione al Sistema. Se l'operatore economico non è presente nell'INI-PEC, elegge domicilio digitale speciale presso il Sistema.

3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da 21 lotti, ciascuno dei quali indivisibile.

Le caratteristiche dei prodotti farmaceutici e dei quantitativi da fornire sono contenute, oltre che nel presente Disciplinare, nell'allegato "Dettaglio fornitura".

I numeri di trattamenti riportati nello schema offerta economica e messi in gara sono presunti e non tassativi in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative della struttura interessata.

Lotto	Importo biennale al netto IVA	CPV	Codice ATECO
1	108.000,00 €	15880000-0	10.89.01
2	37.200,00 €	15880000-0	10.89.01
3	83.260,00 €	15880000-0	10.89.01
4	79.800,00 €	15880000-0	10.89.01
5	340.000,00 €	15880000-0	10.89.01
6	46.200,00 €	15880000-0	10.89.01
7	60.000,00 €	15880000-0	10.89.01
8	55.200,00 €	15880000-0	10.89.01
9	68.000,00 €	15880000-0	10.89.01

10	184.000,00 €	15880000-0	10.89.01
11	234.000,00 €	15880000-0	10.89.01
12	88.320,00 €	15880000-0	10.89.01
13	38.000,00 €	15880000-0	10.89.01
14	90.000,00 €	15880000-0	10.89.01
15	98.800,00 €	15880000-0	10.89.01
16	109.200,00 €	15880000-0	10.89.01
17	58.400,00 €	15880000-0	10.89.01
18	93.500,00 €	15880000-0	10.89.01
19	58.800,00 €	15880000-0	10.89.01
20	39.000,00 €	15880000-0	10.89.01
21	21.500,00 €	15880000-0	10.89.01

Importo a base di gara Euro 1.991.180,00 al netto IVA

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari ad un anno dalla data di stipula del contratto o dall'avvio dell'esecuzione anticipata nei casi di legge.

Il contratto avrà comunque termine anche prima della sua scadenza temporale nei casi in cui sia esaurito l'importo contrattuale.

L'Asl Roma 1 si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per la stessa medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero in caso di aggiudicazione dei principi attivi con le medesime caratteristiche in una gara centralizzata.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura

superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici: ISTAT FOI 3.1 (Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati – indice generale – variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto relativamente a ciascun lotto per un anno per un importo stimato complessivamente di euro 995.590,00 al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto. Il rinnovo costituisce per la Stazione Appaltante una mera facoltà discrezionale e non un obbligo; l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa, indennizzo o richiesta di risarcimento nel caso in cui l'Amministrazione decida di non esercitare il rinnovo.
- La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del Codice dei Contratti, laddove intervengano oggettive ed insuperabili cause di ritardo nella conclusione della procedura di affidamento tesa all'individuazione del nuovo fornitore, si riserva per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, di prorogare il contratto con l'appaltatore uscente in quanto l'interruzione della fornitura determinerebbe un grave nocumento all'interesse pubblico. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a euro 497.795,00 al netto di IVA.
- Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Importo complessivo biennale	1.991.180,00 euro al netto IVA
Importo per l'opzione di rinnovo annuale	995.590,00 euro al netto IVA

Importo per l'opzione di proroga contrattuale	497.795,00 euro al netto IVA
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	398.236.00 euro al netto IVA
Valore globale stimato	3.882.801,00 euro al netto IVA

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara per ii singoli lotti in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per i medesimi lotti, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro cinque giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.
Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

N.B. Si rammenta che il Regolamento di esecuzione 2025/1197 prevede l'esclusione delle offerte presentate da operatori economici originari della Repubblica Popolare Cinese da tutte le procedure di appalto dell'Unione Europea relative a tutte le categorie di dispositivi medici (CPV da 33100000-1 a 33199000-1), bandite da tutte le amministrazioni aggiudicatrici e da tutti gli enti aggiudicatori dell'Unione, di valore pari o superiore a 5.000.000,00 di EURO al netto dell'IVA.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA Non previsti

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE non previsti

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

7 AVVALIMENTO Non previsto

8 SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo (comprendente tutte le opzioni) del lotto/lotti per i quali si intende partecipare, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

Lotto	VALORE TOTALE SINGOLO LOTTO	GARANZIA PROVVISORIA 2%
1	210.600,00 €	4.212,00 €
2	72.540,00 €	1.450,80 €
3	162.357,00 €	3.247,14 €
4	155.610,00 €	3.112,20 €
5	663.000,00 €	13.260,00 €
6	90.090,00 €	1.801,80 €
7	117.000,00 €	2.340,00 €
8	107.640,00 €	2.152,80 €
9	132.600,00 €	2.652,00 €
10	358.800,00 €	7.176,00 €
11	456.300,00 €	9.126,00 €
12	172.224,00 €	3.444,48 €
13	74.100,00 €	1.482,00 €
14	175.500,00 €	3.510,00 €
15	192.660,00 €	3.853,20 €
16	212.940,00 €	4.258,80 €
17	113.880,00 €	2.277,60 €
18	182.325,00 €	3.646,50 €
19	114.660,00 €	2.293,20 €
20	76.050,00 €	1.521,00 €
21	41.925,00 €	838,50 €

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;

- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL Coordinate IBAN – IT 32 P 08327 03398 000000001060 BIC: ROMAITRRXXX conto intestato Asl Roma 1.

La fideiussione può essere rilasciata:

da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;

essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;

avere validità per 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti i che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b, c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.

Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;

verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi certificazione UNI EN ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) e UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

11 SOPRALLUOGO Non previsto

12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

N. Lotto	Importo contributo ANAC
1	€ 18,00
3	€ 18,00
4	€ 18,00
5	€ 77,00
10	€ 33,00
11	€ 33,00
12	€ 18,00
14	€ 18,00
15	€ 18,00
16	€ 18,00

18	€ 18,00

Il pagamento del contributo per i Lotti per i quali è dovuto è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione per cui è previsto deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore … del giorno … a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.
Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica - una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica - una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per … dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la

sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;

la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del costituendo RTI;

il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, se la mancata allegazione, integrazione o regolarizzazione riguarda la domanda di partecipazione, il DGUE o ogni altro documento richiesto necessariamente ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Restano salvi i casi, che non riguardano un requisito necessario ai fini della partecipazione, come la mancata produzione del contratto di avvalimento premiale, che non comporta l'esclusione ma la mancata attribuzione del corrispondente punteggio premiale.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la PAD Stella della Regione Lazio per compilare o allegare la seguente documentazione:

domanda di partecipazione;

DGUE;

eventuale procura;

garanzia provvisoria;

documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato "Domanda di partecipazione".

In conformità alla vigente normativa in tema di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, nella domanda il concorrente è tenuto a dichiarare:

se nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo 196/2003);

se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

se, in caso di aggiudicazione dell'appalto, si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione impegnandosi ad assicurare il rispetto delle medesime condizioni e garantendo l'osservanza del medesimo Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della normativa sul trattamento e protezione dei dati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13:

dal concorrente che partecipa in forma singola;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;

nel caso di aggregazioni di retisti:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Non prevista

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

copia del contratto di rete;

copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

copia del contratto di rete;

dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;

dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

- *Eventuale*: di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;
- *Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning*: di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

 (o, in alternativa) di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi ……. [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- *Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale*:che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ……. da ……

che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ……. da …….;

- *Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice*:

che è stato emesso il provvedimento …. (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di ….;

[solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;

di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

di partecipare in più di una forma, …… [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente …. [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 13.

La predetta documentazione tecnica dovrà riportare tutte le informazioni per consentire l'accertamento della conformità di quanto offerto ai fabbisogni della Stazione Appaltante e ai requisiti essenziali minimi indicati nel capitolato tecnico.

All'offerta tecnica non verrà attribuito alcun punteggio dato che la stessa ha il solo scopo di dimostrare la conformità dei prodotti offerti a quanto richiesto in fase di gara e tenuto conto che l'aggiudicazione avverrà al minor prezzo.

È pertanto interesse dell'operatore economico presentare completa ed esaustiva documentazione ai fini di una completa valutazione della propria offerta da parte del seggio di gara.

Quest'ultimo potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. Tutta la documentazione tecnica presentata dall'operatore, al pari di quella amministrativa, si ribadisce, deve essere priva, **a pena di inammissibilità**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,

innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

17 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto per il quale intende partecipare la documentazione economica, nella PAD. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13, deve essere conforme allo "schema di dettaglio economico/schema offerta economica" allegato ed indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

i singoli prezzi unitari al netto dell'IVA;

il prezzo complessivo biennale offerto per il singolo lotto al netto dell'IVA.

Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

L'operatore ha facoltà di riportare nell'offerta economica documentazione in merito ai giustificativi relativi alle voci di prezzo e di costo, che concorrono a formare il valore complessivo della propria offerta.

Si precisa che trattasi di mera facoltà e, pertanto, l'assenza di predetta documentazione non costituisce causa di esclusione.

Si evidenzia, altresì, che:

in caso di discordanza tra il valore offerto nella Scheda offerta economica (dettaglio economico) e quanto riportato a sistema, il Seggio di Gara procederà a ricalcolare il valore riportato a sistema dandone evidenza nella piattaforma telematica.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione della presente procedura avrà luogo con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 D.Lgs 36/2023.

19 SEGGIO DI GARA

Il Seggio di gara è nominato dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composto da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai componenti non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

Il Responsabile della fase di aggiudicazione può far parte del Seggio di gara. Il seggio di gara verifica la documentazione tecnica e può fornire ausilio dal responsabile della fase di aggiudicazione per la verifica dell'anomalia delle offerte.

La composizione del seggio di gara e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

20 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica ha luogo il giorno …, alle ore ...

La PAD consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Successivamente all'esame della documentazione amministrativa da parte del Responsabile della fase, il Seggio di gara procede alla valutazione dell'offerta tecnica, al fine di verificare la corrispondenza di quanto offerto con quanto richiesto in sede di gara. Dopodiché il responsabile della fase procede con la valutazione dell'offerta economica.

21 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il responsabile di fase accede alla documentazione amministrativa relativa a ciascun lotto di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche relativamente a ciascun singolo lotto sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte presentate, verificandone la conformità a quanto richiesto in sede di gara.

Il Seggio di gara rende visibile ai concorrenti:

l'ammissione alla fase successiva e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il responsabile della fase procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche dopodiché procede alla valutazione delle stesse, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato l'offerta con il minor prezzo. Ove vi sia ex aequo il responsabile della fase di aggiudicazione procede mediante sorteggio pubblico ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Il responsabile di fase rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti. Al termine delle operazioni è redatta la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;

presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

presentazione di offerte inammissibili in quanto il responsabile di fase o il seggio di gara hanno ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o hanno verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'individuazione delle offerte sospette di anomalia avverrà in conformità all'allegato II.2 D.Lgs. n. 36/2023 (metodo A), qualora ci siano almeno 5 offerte in relazione al lotto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia sospetta di anomalia, il Responsabile della fase di aggiudicazione ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente ha facoltà di allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è pertanto causa di esclusione.

Il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile della fase di affidamento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile della fase di affidamento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER INVERSIONE PROCEDIMENTALE

non previsto in quanto non si ricorre all'inversione procedimentale.

25 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, ed è immediatamente efficace.

N.B. Come evidenziato anche nel parere n. 3942 del 11/12/2025 del MIT, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 del decreto legislativo n.159 del 2011, l'acquisizione della documentazione antimafia non è condizione necessaria ex ante per disporre l'aggiudicazione, essendo funzionale alla fase di stipula/conclusione del contratto.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, per ciascun lotto, n. 1 ulteriore concorrente sorteggiato in seduta pubblica ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e all'eventuale segnalazione all'ANAC in presenza delle condizioni di cui all'articolo 96, comma 15.

Ove ne ricorrono le condizioni, si procede altresì all'incameramento della garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso] giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione, recesso o dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta [oppure, in alternativa,] alle condizioni proposte dell'operatore economico interpellato.

26 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;

le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie

relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

28 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio.

30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

REGIONE LAZIO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTI DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(nel caso di partecipazione a lotti diversi in più forme occorre presentare tante domande quante sono le diverse forme di partecipazione)

(da presentare in bollo nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72)[1]

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445

Il/La sottoscritto/a 2

1 L'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 22/E con riferimento alle note e agli altri documenti richiamati dall'articolo 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nonché agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.

2 Le dichiarazioni devono essere rese dal titolare /rappresentante legale/institore

• dell'Operatore singolo,

• dei consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice.

• dei consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice,

nella sua qualifica di:

□ Legale Rappresentante

□ Institore

□ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma disgiunta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

□ Procuratore speciale o generale con mandato di rappresentanza con firma congiunta della ditta che rappresenta (allegare la procura, tranne nel caso in cui l'attribuzione dell'incarico risulti dalla visura camerale)

Chiede di partecipare in qualità di:

□ operatore singolo
□ raggruppamento temporaneo (indicare se costituito o costituendo) formato da: …… (indicare i ruoli ricoperti) …….
□ Consorzio stabile
□ Consorzio tra società cooperative
□ Consorzio tra imprese artigiane
□ Consorzio ordinario (indicare se costituito o costituendo)
□ Rete dotata di organo comune
□ Rete sprovvista di organo comune o con organo comune privo di rappresentanza
□ GEIE
□ altro (indicare altre, eventuali forme di partecipazione previste dalla normativa speciale di settore)

consapevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci nonché, delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.lgs. n. 36/2023 e alla normativa vigente in materia.

Lotti a cui si intende partecipare: _____

(Compilare soltanto i campi di interesse)

• della Mandataria /Capofila nel caso di RTI o consorzi ordinari costituiti

• di tutte le imprese raggruppate in un RTI nel caso di RTI ancora da costituire

• di tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara nel caso di un consorzio ordinario ancora da costituire

• dell'impresa retista che riveste la funzione di organo comune nel caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e con/senza soggettività giuridica;

• delle imprese retiste che partecipano alla gara nel caso di Rete dotata di organo comune privo di rappresentanza o se la Rete è sprovvista di organo comune o se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.

• del Gruppo Europeo Interesse Economico

1. Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse

(Per tutti i consorzi, i raggruppamenti temporanei e i GEIE, già costituiti e costituendi)

In caso di raggruppamenti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) del Codice e consorzi ordinari

- DICHIARA che le seguenti parti/percentuali della fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Lotto	Parte/Percentuale	Operatore esecutore

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice

- DICHIARA che il consorzio concorre con le seguenti consorziate esecutrici. (Tale indicazione deve essere resa anche nel caso in cui il consorzio indichi come consorziata esecutrice un altro consorzio. In tal caso, detto consorzio dovrà a sua volta indicare le consorziate esecutrici, specificando, nella tabella, che si tratta di consorziate appartenenti al consorzio esecutore):

Denominazione/Ragione sociale	C.F.	Sede

- (in alternativa solo per i consorzi stabili)
 DICHIARA che il consorzio stabile concorre in proprio;

(Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del Codice o GEIE non ancora costituiti)

Dichiarazioni da rendere da parte di ciascun componente del RTI/consorzio ordinario:

- DICHIARA che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a ……. (indicare l'operatore che sarà nominato capogruppo);
- SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- DICHIARA di partecipare in più di una forma, …… <indicare quali> e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica)

- DICHIARA:
 - di concorrere per le seguenti imprese:
 ……

- DICHIARA che le seguenti parti/percentuali della fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Lotto	Parte/Percentuale	Operatore esecutore

(Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza privo di soggettività giuridica)

- DICHIARA che le seguenti parti/percentuali della fornitura saranno eseguite dagli operatori economici di seguito indicati:

Lotto	Parte/Percentuale	Operatore esecutore

- (dichiarazione da rendere solo dall'organo comune): che l'aggregazione di imprese di rete è iscritta al Registro delle Imprese di … al n. ... partita I.V.A. n. ... oppure è iscritta al Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di … al n. …

(Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo)

(in caso di Rete costituenda, dichiarazione da rendere da parte di ciascun operatore che compone la rete):

- DICHIARA
 - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a …
 - di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.

2. **Dichiarazioni in caso di avvalimento:** non previsto

3. **Dichiarazioni in caso di richiesta di subappalto integrative di quelle rese nel DGUE**

- SI IMPEGNA in caso di ricorso al subappalto, a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare;
 Oppure
- DICHIARA, in caso di ricorso al subappalto, di subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al …% (indicare una percentuale inferiore al 20%) delle prestazioni che intende subappaltare per le seguenti motivazioni … (motivare con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento).

4. **Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning**

- INSERISCE nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione della presente domanda e indica nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 in alternativa,

- DICHIARA che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi … [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

5. **Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale**

- DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da …
- DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ... da …

(solo in caso di raggruppamento)

- DICHIARA che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

- ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

6. **Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca**

(In caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del Codice)

- DICHIARA che è stato emesso il provvedimento … (indicare il tipo di provvedimento … Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data … da parte di …

7. **Dichiarazioni servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190**: Non previsto

8. **Ulteriori dichiarazioni**

DICHIARA, altresì:

- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata, avendo tenuto conto, per la relativa formulazione:
 a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato al personale impiegato nell'esecuzione del contratto;
 b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta.
- di accettare il patto d'integrità/protocollo di legalità allegato agli atti di gara
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito www.aslroma1.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

SI IMPEGNA:

- a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

- **DICHIARA** di aver preso visione di tutta la documentazione di gara

- **DICHIARA** di beneficiare di una o più delle seguenti riduzioni della garanzia a corredo dell'offerta ai sensi dell'articolo 106, comma 8, (compilare solo se di interesse) e inserisce le relative certificazioni nel FVOE:

☐ 30% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

☐ 50% in quanto qualificabile come micro, piccola o media impresa oppure facente parte di un raggruppamento di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese,3

☐ 10% per aver presentato una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforma ovvero verificabile per via telematica al seguente link …… (indicare il sito internet dell'emittente);

☐ Riduzione del 20% per il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi individuati dalla Stazione Appaltante nel Disciplinare tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice e indica la percentuale di riduzione della cauzione, con il vincolo che la somma non può superare il 20%):

Inserire si per ciascuna certificazione posseduta

☐

UNI EN ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale)	
UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni)	

- **DICHIARA** che la garanzia è stata costituita nella forma di … (indicare se cauzione o fideiussione);

- **DICHIARA** di aver effettuato le verifiche riguardo la correttezza della garanzia prodotta, secondo le indicazioni di cui al paragrafo 10 del Disciplinare;

3 Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto. chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.

- (eventuale, solo nel caso in cui la garanzia sia rilasciata nella forma di fideiussione) indica il seguente sito internet … o la seguente PEC del garante … o la seguente piattaforma ..., al fine di consentire la verifica di veridicità e autenticità della garanzia da parte della stazione appaltante;

Per i lotti per i quali è richiesto il pagamento del contributo ANAC:

- **DICHIARA** di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a pena di inammissibilità dell'offerta; (Per i Lotti in cui è necessario)
- **DICHIARA** di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel bando di gara;
- ALLEGA la ricevuta di pagamento elettronico dell'imposta di bollo o del bonifico bancario o, in alternativa, indica il seguente numero seriale della marca da bollo …, producendo copia del contrassegno in formato.pdf. Assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

9 Assunzione di specifici obblighi in materia di tutela del lavoro: non applicabile

10 Dichiarazioni in materia di uso di intelligenza artificiale

- **DICHIARA** che nella predisposizione dell'offerta:

- non si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si è avvalso di sistemi di intelligenza artificiale per_____ e che l'utilizzo di tali sistemi è avvenuto nel rispetto del Regolamento UE 2024/ 1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

- DICHIARA, altresì, che nel caso di aggiudicazione, ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto:

- non si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale;

o, in alternativa

- si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale, garantendo che l'uso degli stessi avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679, decreto legislativo n. 196 del 2003).

SI IMPEGNA a:

- in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese.

12 Autorizzazioni e ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati

- **DICHIARA** di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- **DICHIARA** di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 e per le altre finalità previste dal Codice;
- **DICHIARA** che il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05 è il seguente: …

[per gli operatori economici transfrontalieri] INDICA il seguente domicilio fiscale … e l'indirizzo di servizio elettronico … di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS … e, per le comunicazioni che avvengono a Sistema così come precisato al par. 2.3 del Disciplinare, elegge domicilio nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

[in alternativa, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici]: **DICHIARA** di non essere presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.lgs. n. 82/05, e, pertanto, così come previsto al paragrafo … [indicare il paragrafo 2.3 o il diverso paragrafo di riferimento] del Disciplinare, elegge domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area del Sistema ad esso riservata.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

ALLEGATO A*

* Indicare tutti i soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023, ovvero del:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- direttore tecnico o socio unico;
- amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai punti precedenti;
- amministratori, se si tratta di socio persona giuridica.

cosi come individuati dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017.

Cognome	Nome	Luogo di nascita	Data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Carica rivestita

ALLEGATO B

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio di _____, città _____,
Prov. _____, via _____, n. _____, CAP _____ tel. _____,
e-mail _____, PEC _____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia di _____, Ufficio _____, con sede in _____, via _____, n. _____, CAP _____, tel. _____, e-mail _____, PEC _____.

_____, lì _____

Il Documento deve essere firmato digitalmente

Prodotti nutrizionali da somministrare per vie enterale, supplementi orali e latti Fabbisogno ASL Roma 1_Territoriale

Lotto	Descrizione	FF	UM	Prezzo base d'asta unitario	Fabbisogno Biennale	Importo biennale	RINNOVO ANNUALE	PROROGA	INCREMENTO 20%	VALORE TOTALE SINGOLO LOTTO
1	DIETA POLIMERICA STANDARD NORMOCALORICA (CIRCA 1 KCAL/ML) E NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRE	Sacca/flacone	ML	0,002	54.000.000	108.000,00 €	54.000,00 €	27.000,00 €	21.600,00 €	210.600,00 €
2	DIETA POLIMERICA STANDARD MODERATAMENTE (CIRCA 1,2 KCAL/ML) IPERCALORICA E NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRA	Sacca/flacone	ML	0,003	12.400.000	37.200,00 €	18.600,00 €	9.300,00 €	7.440,00 €	72.540,00 €
3	DIETA POLIMERICA IPERCALORICA (CIRCA 1,5 KCAL/ML) NUTRIZIONALMENTE COMPLETA SENZA FIBRE	Sacca/flacone	ML	0,0023	36.200.000	83.260,00 €	41.630,00 €	20.815,00 €	16.652,00 €	162.357,00 €
4	DIETA PER PAZIENTI CON ALTERATO METABOLISMO GLUCIDICO NORMOCALORICA (CIRCA 1 KCAL/ML)	Sacca/flacone	ML	0,0042	19.000.000	79.800,00 €	39.900,00 €	19.950,00 €	15.960,00 €	155.610,00 €
5	DIETA PER PAZIENTI CON ALTERATO METABOLISMO GLUCIDICO MODERATAMENTE IPERCALORICA (CIRCA 1,2 KCAL/ML)	Sacca/flacone	ML	0,02	17.000.000	340.000,00 €	170.000,00 €	85.000,00 €	68.000,00 €	663.000,00 €
6	DIETA PER PAZIENTI CON INSUFFICIENZA RENALE IN TRATTAMENTO CONSERVATIVO IPERCALORICA IPOPROTEICA	Sacca/flacone	ML	0,007	6.600.000	46.200,00 €	23.100,00 €	11.550,00 €	9.240,00 €	90.090,00 €
7	DIETA IPERCALORICA PER PAZIENTI IN TRATTAMENTO DIALITICO	Sacca/flacone	ML	0,01	6.000.000	60.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	117.000,00 €
8	DIETA IPERCALORICA, IPERLIPIDICA PER INSUFFICIENZA RESPIRATORIA	Sacca/flacone	ML	0,012	4.600.000	55.200,00 €	27.600,00 €	13.800,00 €	11.040,00 €	107.640,00 €
9	DIETA PER PAZIENTI CON INTOLLERANZA ALLE PROTEINE DEL LATTE	Sacca/flacone	ML	0,01	6.800.000	68.000,00 €	34.000,00 €	17.000,00 €	13.600,00 €	132.600,00 €
10	DIETA CON FORMULAZIONE PER IMMUNOCOMPROMESSI	Sacca/flacone	ML	0,008	23.000.000	184.000,00 €	92.000,00 €	46.000,00 €	36.800,00 €	358.800,00 €
11	DIETA SEMI- ELEMENTARE PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE INFIAMMATORIE INTESTINALI	Sacca/flacone	ML	0,009	26.000.000	234.000,00 €	117.000,00 €	58.500,00 €	46.800,00 €	456.300,00 €
12	Dieta derivata prevalentemente da alimenti naturali indicata in pazienti con aumentato fabbisogno proteico	Sacca/flacone	ML	0,0096	9.200.000	88.320,00 €	44.160,00 €	22.080,00 €	17.664,00 €	172.224,00 €
13	EMULSIONE DI DHA PER SONDA	Sacca/flacone	ML	0,38	100.000	38.000,00 €	19.000,00 €	9.500,00 €	7.600,00 €	74.100,00 €
14	SUPPLEMENTO MONODOSE IN GEL PER PAZIENTI DISFAGICI ACALORICO (PRONTO ALL'USO, GLUTINE E LATTOSIO CLINICAMENTE IRRILEVANTI, RESISTENTE ALL'AMILASI SALIVARE, APPORTO DI ACQUA > 98%)	vasetto	GR	0,0018	50.000.000	90.000,00 €	45.000,00 €	22.500,00 €	18.000,00 €	175.500,00 €
15	DIETA POLIMERICA IN POLVERE PER PAZIENTI AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE INTESTINALI	barattolo	GR	0,038	2.600.000	98.800,00 €	49.400,00 €	24.700,00 €	19.760,00 €	192.660,00 €
16	POLVERE ADDENSANTE ISTANTANEA PER PAZIENTI DISFAGICI A BASE DI GOMME PURIFICATE	barattolo	GR	0,012	9.100.000	109.200,00 €	54.600,00 €	27.300,00 €	21.840,00 €	212.940,00 €
17	SUPPLEMENTO NUTRIZIONALE CONTENENTE PREVALENTEMENTE PROTEINE ISOLATE DEL SIERO DEL LATTE (LATTOSIO CLINICAMENTE IRRILEVANTE)	barattolo	GR	0,04	1.460.000	58.400,00 €	29.200,00 €	14.600,00 €	11.680,00 €	113.880,00 €
18	Dieta polimerica derivata da alimenti naturali indicata in pazienti pediatrici con aumentato fabbisogno proteico con fibre	Sacca/flacone	ML	0,0085	11.000.000	93.500,00 €	46.750,00 €	23.375,00 €	18.700,00 €	182.325,00 €
19	DIETA POLIMERICA NORMOCALORICA CON QUOTA PROTEICA DI CASEINA ACIDA PER PAZIENTI PEDIATRICI AFFETTI DA MALATTIA DI CROHN (RICOSTITUZIONE AL 20%)	barattolo	GR	0,049	1.200.000	58.800,00 €	29.400,00 €	14.700,00 €	11.760,00 €	114.660,00 €
20	DIETA ENTERALE SEMIELEMENTARE PER PAZIENTE PEDIATRICO CON ALTERATE FUNZIONI DIGESTIVE ED ASSORBITIVE CON ELEVATO FABBISOGNO CALORICO PROTEICO CON FIBRA	Sacca/flacone	ML	0,013	3.000.000	39.000,00 €	19.500,00 €	9.750,00 €	7.800,00 €	76.050,00 €
21	DIETA ENTERALE ELEMENTARE PER PAZIENTE PEDIATRICO CON GRAVE ALLERGIA ALIMENTARE MAGGIORE DI UN ANNO	barattolo	GR	0,043	500.000	21.500,00 €	10.750,00 €	5.375,00 €	4.300,00 €	41.925,00 €
						1.991.180,00 €	**995.590,00 €**	**497.795,00 €**	**398.236,00 €**	**3.882.801,00 €**

GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALI, SUPPLENTI ORALI E LATTI OCCORRENTI ALL'ASL ROMA 1

CAPITOLATO TECNICO

PREMESSA

Il presente documento disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale e parenterale, supplementi nutrizionali orali e latti, diretti all'ASL Roma 1, le cui quantità sono riportate nell'allegato _____.

Con riferimento a ciascun lotto, le quantità stimate per ogni Prodotto, sono da ritenersi indicative poiché il consumo di prodotti per nutrizione artificiale è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinato a fattori variabili.

Tutte le attività dell'appalto, specificate nel presente Capitolato Tecnico, dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nello stesso, nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara e nei documenti allegati.

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:

Aggiudicatario o Fornitore o Operatore Economico: Impresa o Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o Consorzio aggiudicataria/o che sottoscrive il contratto di appalto, obbligandosi a quanto previsto nella stessa e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura; **Azienda o Committente o Amministrazione**: l'ASL Roma 1 presso la quale il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura.

OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale e parenterale, supplementi nutrizionali orali e latti.

L'oggetto dell'appalto comprende:

- la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale e di supplementi nutrizionali orali nei pazienti adulti e pediatrici;
- la fornitura dei latti da somministrare nei pazienti pediatrici;
- la fornitura di prodotti nutrizionali da somministrare per via parenterale nei pazienti adulti e pediatrici.

L'oggetto dell'appalto si intende inoltre comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura come descritte nel presente Capitolato Tecnico, ed in particolare:

- il confezionamento, l'etichettatura e l'imballaggio, secondo quanto previsto dal paragrafo 3;
- il trasporto e la consegna dei prodotti, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1;
- l'assistenza offerta in fase pre e post-vendita, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.2;
- il servizio di reportistica sull'andamento della fornitura, secondo quanto previsto dal paragrafo 7.3.

2. CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Specifiche tecniche dei prodotti

Il Prodotto da offrire per ciascun Lotto deve rispettare:

- i requisiti di cui all'Allegato_____
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a

tutti quelli di carattere cogente che venissero emanati nel corso della durata dell'appalto. in conformità alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e all'autorizzazione all'immissione in commercio;

- essere conformi alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche indicate da tutte le norme vigenti in campo nazionale e comunitario;
- essere prodotti in conformità alle norme per la buona fabbricazione e per il controllo di qualità dei medicamenti, con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti ed alle altre disposizioni vigenti in materia per i prodotti nutrizionali;
- corrispondere ai saggi ed ai requisiti previsti dalle relative monografie della Farmacopea Ufficiale edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- rispettare le prescrizioni su confezionamento, etichettatura ed imballaggio di cui ai successivi paragrafi;
- essere privi di glutine
- essere privi di lattice, sia nella composizione sia nel confezionamento primario e secondario.
- presentare, all'atto di consegna, una vita utile residua di 2/3 (due terzi).

Verranno ritenuti con assenza di fibre tutti i prodotti conformi alla guida 2012 della Commissione Europea concernente la "fissazione delle tolleranze per i valori nutrizionali indicati in etichetta" (contenuto di fibre ≤ 0,5g per 100ml).

Verranno ritenuti con assenza di lattosio i prodotti con un residuo o tracce di lattosio inferiore a 0,1 g per 100 g o 100 ml (https://www.salute.gov.it/new/it/tema/alimenti-particolari-integratori-e-novel-food/alimenti-senza-lattosio/). I prodotti con un contenuto di lattosio inferiore a 0,5 g/100ml di prodotto saranno ritenuti con contenuto di lattosio "clinicamente ininfluente".

In considerazione della natura dei prodotti nutrizionali da somministrare per via parenterale si applicano le indicazioni rilasciate a livello nazionale da AIFA.

Conformità alle norme

I prodotti classificati come "alimenti a fini medici speciali" sono alimenti per gruppi specifici (FSG) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013 e del Regolamento (UE) 128/2016, tali prodotti devono essere

conformi:

- alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'etichettatura;
- alla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana XII Edizione e successivi aggiornamenti e supplementi;
- a tutte le normative italiane e comunitarie che entreranno in vigore durante tutta la durata dell'appalto

Gli alimenti per lo svezzamento sono regolamentati da normative specifiche in particolare:

- Reg. UE 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso;

- DPR 128/1999 recante norme per l'attuazione delle Dir. 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini;

- Reg. (CE) 1333/2005 sugli additivi alimentari con limiti specifici per il baby food;

- Reg. (CE) 915/2023 sui contaminanti con limiti specifici per il baby food.

Qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso o in contrasto con quanto espresso nel presente Capitolato tecnico e in generale nella documentazione di gara, nel corso della durata del Contratto, la Stazione Appaltante si riserva, fatte le opportune valutazioni, il diritto di recedere dal Contratto.

Qualora, nel corso della validità dell'appalto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti per nutrizione artificiale forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotti per nutrizione artificiale non conformi consegnati e giacenti nei magazzini degli Enti Sanitari.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta all'interno della documentazione tecnica, la conformità dei prodotti alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative,

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Per i prodotti di nutrizione da somministrare per via parenterale resta inteso che il concorrente non può presentare offerte per la fornitura di prodotti per i quali, al momento della presentazione dell'offerta non sia autorizzata l'immissione in commercio ai sensi del D.lgs. 219/2006 e ss.mm. ii, pena l'esclusione dalla procedura di gara per il lotto cui ha presentato offerta.

Si richiama inoltre l'applicazione delle seguenti norme tecniche in materia:

- i prodotti offerti in flaconi devono essere in PET o altro polimero di grado medicale equivalente, sempre compatibili con le miscele nutrizionali enterali contenute;
- tutti i contenitori devono essere certificati latex free, con assenza di ftalati, privi di sostanze allergizzanti, privi di contaminanti, non citotossici e non istotossici;
- tutti i prodotti devono essere consegnati con almeno i 2/3 (due terzi) della loro validità temporale;
- la destinazione d'uso e la marca/nome commerciale dei singoli prodotti offerti devono risultare dalle Schede Tecniche che l'Operatore Economico deve allegare in sede di presentazione dell'Offerta stessa.

3. CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante il trasporto.

Il confezionamento e l'etichettatura devono consentire la lettura chiara di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente. Tali diciture devono comparire sia sul confezionamento primario sia sull'imballaggio esterno, come previsto dalla normativa vigente. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione devono essere chiaramente leggibili, così come il lotto e la data di scadenza. Inoltre, il confezionamento deve permettere:

- Il facile immagazzinamento per sovrapposizione;
- Il semplice riconoscimento, tramite caratteri ben leggibili, di:
 - Descrizione quali-quantitativa del contenuto;
 - Nome del produttore;
 - Data di produzione e relativa scadenza;
 - Numero di lotto;
 - Ogni altra informazione necessaria per la corretta identificazione del prodotto.

4. CONFEZIONAMENTO PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

Tutti i prodotti offerti devono essere confezionati in modo tale che le caratteristiche e le prestazioni non vengano alterate durante le fasi di conservazione e di trasporto e che ne permettano lo stoccaggio.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili, come pure il lotto e la data di scadenza.

Ogni confezione primaria e secondaria dovrà riportare i dati necessari ad individuare il prodotto contenuto, la quantità, il nome dello stesso, il nome e la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, il codice prodotto (REF) attribuito dal fabbricante, la dicitura monouso (o simbolo relativo) ove previsto, la marcatura CE, il lotto di produzione, la data di produzione e la relativa scadenza.

4.1 CONFEZIONAMENTO PRIMARIO PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

Il confezionamento primario dei prodotti offerti deve essere munito di etichetta difficilmente asportabile completa di tutte le indicazioni richieste dalle norme vigenti, deve riportare tacche di misurazione della quantità, deve essere privo di lattice o espressamente dichiarato qualora presente, con testo in lingua italiana e a colori indelebili.

L'etichetta deve riportare:

- Composizione quali-quantitativa della dieta;
- Analisi nutrizionale per 100 ml o per 100 g di prodotto;
- Apporto calorico per 100 ml o per 100 grammi;
- Osmolarità espressa in mOsm/L (quando applicabile);
- Indicazioni e modalità d'uso;
- N. di lotto di produzione e data di scadenza;
- Eventuali avvertenze per la somministrazione chiaramente leggibili;
- Eventuali "Controindicazioni";
- Il nome del prodotto;
- La quantità;
- La data di preparazione;
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti chiaramente leggibili.

I materiali a diretto contatto col prodotto, definibili come MOCA (materiali e oggetti a diretto contatto con gli alimenti) dovranno costantemente rispondere alla normativa in quel momento vigente, considerando sia provvedimenti nazionali che europei.

Tra i suddetti provvedimenti rientrano:

- il D.M. 21/03/73 e successive integrazioni e modificazioni, tra cui il Decreto n. 511 del 03/06/94;
- il Regolamento CE n. 1935/2004 e successive integrazioni e modificazioni;
- il Regolamento CE n. 2023/2006 e successive integrazioni e modificazioni.

4.1.1 CONFEZIONAMENTO SECONDARIO PRODOTTI PER NUTRIZIONE ENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire la protezione dalla polvere o da ogni altro agente che ne impedisca l'impiego a cui sono destinati tali prodotti; inoltre deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per sovrapposizione e deve essere presente la dicitura dei prodotti contenenti all'interno. È preferibile la fornitura di prodotti confezionati in materiali riciclabili e che non diano luogo ad emissioni di sostanze inquinanti durante il loro smaltimento.

5. CONFEZIONAMENTO PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE

Il Fornitore deve garantire la conformità sia del confezionamento primario, sia del confezionamento secondario rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 24 aprile 2006 n.219 ed alle altre disposizioni vigenti in materia e dell'imballaggio esterno (costituito da uno scatolone contenente più confezioni secondarie dello stesso prodotto).

Il confezionamento di ogni Prodotto dovrà consentirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità con le direttive in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso umano approvate con D.M. Sanità del 06/07/1999.

Il confezionamento secondario deve consentire la lettura di tutte le diciture, impresse sul confezionamento primario, richieste dalla normativa vigente (ex art. 73 D.Lgs. 219/2006), riportando chiaramente le seguenti informazioni:

- Denominazione del Prodotto;
- Forma farmaceutica;
- Dosaggio;
- Ditta produttrice e/o titolare dell'AIC;

- Codice AIC;
- Numero del lotto di produzione;
- Data di scadenza;
- Eventuali pittogrammi rispondenti a quanto previsto dal Decreto Min. Salute 24 settembre 2003 e ss.mm.ii.
- Riferimento alla presenza eventuale nel confezionamento primario di ftalati;
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da osservare per la conservazione dei prodotti devono essere chiaramente leggibili.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; qualora tale confezione non fosse prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata secondo le disposizioni del Min. Salute n. 44/80, n. 62/83 e n.51/84.

5.1 SACCHE PER NUTRIZIONE PARENTERALE

Trattasi di soluzioni allestite in sacche morbide, trasparenti, flessibili, con uno o più accessi tubolari per erogazione della soluzione; i setti che separano le soluzioni di macronutrienti devono essere ben saldati tra loro al fine di evitare fuoriuscite di soluzioni tra uno scomparto e l'altro pur consentendo, nel contempo, una facile operazione di pressione per ottenere la miscelazione finale prima della somministrazione. Le sacche devono essere contenute in un involucro protettivo di materiale plastico inalterabile agli urti e perfettamente sigillato.

Le sacche devono riportare tacche di misurazione della quantità defluita ed essere dotate di un sistema di apertura/somministrazione protetto, consentire un'apertura semplice e sicura mantenendo integra la sterilità della soluzione senza l'impiego di forbici, spatole o altri dispositivi di apertura.

Il Fornitore, inoltre, dovrà presentare a ciascun Ente che ne faccia richiesta, la dichiarazione di presenza/assenza di lattice nel ciclo produttivo e/o nelle confezioni di prodotto offerto in modo che sia possibile prendere le dovute precauzioni per i pazienti allergici al lattice come da normativa vigente.

La mancata applicazione delle suddette indicazioni è considerata non conformità e, quindi, comporta l'applicazione delle penali di cui allo schema di convenzione.

5.2 FIALE PER INFUSIONE

Le fiale in plastica devono disporre di un semplice sistema di apertura, al contempo, le fiale in vetro devono essere dotate di una linea di frattura prestabilita che renda possibile la rottura in corrispondenza del collo senza il necessario dispositivo di apertura

5.3 CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

Il confezionamento secondario dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto. In ogni caso i prodotti devono essere confezionati in contenitori resistenti alle manovre di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantirne la corretta conservazione e un buon grado di pulizia, nonché un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere.

Tutte le diciture sui vari involucri devono essere riportate almeno in lingua italiana e con colori indelebili e di facile lettura.

Le confezioni, quando previsto dal D.lgs. n. 46/1997, devono contenere idonea documentazione attestante le modalità d'uso dei singoli prodotti.

Come disposto all'art. 76 del D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006, il Fornitore è tenuto ad includere all'interno del confezionamento secondario dei prodotti per nutrizione parenterale, un foglio illustrativo, in cui tutte le informazioni richieste dagli artt. 74 e 77 del D. Lgs. n. 219 del 24 aprile 2006 figurano direttamente sull'imballaggio esterno ovvero sul confezionamento primario.

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire la protezione dalla polvere o da ogni altro agente che ne impedisca l'impiego a cui sono destinati tali prodotti; inoltre deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per sovrapposizione.

È preferibile la fornitura di prodotti confezionati in materiali riciclabili e che non diano luogo ad emissioni di sostanze inquinanti durante il loro smaltimento.

Tutti i prodotti soggetti a scadenza dovranno avere al momento della consegna almeno 2/3 di validità rispetto alla data di scadenza riportata in etichetta, in caso contrario, l'accettazione della merce sarà rimessa al giudizio della singola Azienda sanitaria destinataria della fornitura.

5.4 CONFEZIONAMENTO TERZIARIO

L'imballaggio esterno deve essere tale da garantire la protezione dalla polvere o da ogni altro agente che ne impedisca l'impiego a cui sono destinati tali prodotti; inoltre deve essere idoneo ad un facile immagazzinamento per sovrapposizione e deve essere presente la dicitura dei prodotti contenenti all'interno. È preferibile la fornitura di prodotti confezionati in materiali riciclabili e che non diano luogo ad emissioni di sostanze inquinanti durante il loro smaltimento

6 OBBLIGHI DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria con l'accettazione del presente capitolato si impegna a:

- consegnare prodotti di recente produzione e con scadenza, con almeno i ⅔ della loro validità al momento della consegna;
- fornire i prodotti indicati in offerta per tutta la durata della fornitura;
- garantire la temperatura di conservazione durante le fasi di trasporto;
- comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta nella composizione, dosaggio, formulazione, ecc. relativa ai prodotti aggiudicati, per poter ottenere l'autorizzazione alla somministrazione.

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

7 SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura del prodotto e ricompresi nel prezzo di aggiudicazione. I servizi connessi sono i seguenti:

- trasporto e consegna;
- assistenza alla fornitura;
- reportistica.

7.1 Trasporto e consegna

L'attività di consegna dei prodotti deve essere effettuata a cura, rischio e spese del fornitore e si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall'Amministrazione negli ordinativi di fornitura (previ accordi con i singoli richiedenti).

La consegna dei prodotti deve avvenire entro sette giorni naturali e consecutivi all'ordine di consegna, pena l'applicazione delle penali di cui allo schema di convenzione. I termini di consegna, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali, decorrono dal giorno successivo alla data di trasmissione dell'ordine.

In casi di urgenza i termini di consegna sono ridotti a **2 giorni naturali e consecutivi** dalla data di trasmissione dell'ordine recante la segnalazione dell'urgenza.

Nel caso in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini previsti, viene diffidato ad adempiere

entro un termine massimo di **2 giorni naturali e consecutivi**, decorso inutilmente il quale l'Azienda può rivolgersi ad altro Operatore Economico, provvedendo all'applicazione delle penali previste e addebitando al Fornitore l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno o pregiudizio derivanti da tali fatti. Per le consegne urgenti, il suddetto termine è ridotto a **1 giorno**.

Il Fornitore può definire con l'Azienda Sanitaria un piano di consegne periodiche. L'importo minimo di consegna, salvo diverso accordo con il fornitore aggiudicatario, è pari a € 250,00, iva esclusa.

Gli oneri di consegna, con ciò intendendosi tutti i corrispettivi relativi al trasporto ed alla consegna dei prodotti nonché ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi, nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico dell'Aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

È responsabilità dell'Aggiudicatario garantire che il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi adeguati tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati. Pertanto, l'Aggiudicatario, ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, dovrà osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei prodotti, in conformità a quanto previsto dalla normativa europea ed italiana, in vigore.

Le consegne dovranno essere effettuate presso le farmacie/sedi logistiche indicate dall'Amministrazione, durante gli orari di apertura delle stesse nelle quantità richieste.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare le seguenti informazioni:

- il seguente riferimento: "prodotti nutrizionali da somministrare per via enterale, parenterale, supplenti orali e latti";
- oggetto e numero lotto di gara di riferimento;
- i dati relativi all'Azienda Sanitaria di competenza;
- la data e il luogo dell'avvenuta consegna;
- il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
- l'elenco dettagliato dei prodotti consegnati con l'indicazione di quanto segue:
 - codice prodotto;
 - descrizione e marca del prodotto;
 - quantità;

- numero identificativo del lotto di produzione;
- data di scadenza;
- codice AIC per i prodotti di nutrizione parenterale.

L'originale del documento di trasporto ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Azienda Sanitaria che lo sottoscrive per accettazione.

Tutti i prodotti devono essere consegnati all'Azienda Sanitaria richiedenti entro **massimo 6 mesi dalla data di produzione**.

La merce dovrà essere conforme all'ordine trasmesso dal Responsabile dell'Azienda Sanitaria e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nella richiesta di consegna potrà essere accertata dall'Azienda Sanitaria in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggiudicatario. I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalle Azienda e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 5 (cinque) giorni lavorativi senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

L'Azienda avrà, in ogni caso, la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, l'applicazione delle penali di cui allo schema di convenzione e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

7.2 Assistenza

Il Fornitore Aggiudicatario dovrà organizzare una propria struttura commerciale adatta alla ricezione e gestione degli ordini, anche per posta elettronica certificata.

Il Fornitore Aggiudicatario inoltre deve attivare, entro la data di stipula del contratto, un numero dedicato a disposizione del personale delle Azienda Sanitaria in grado di fornire informazioni sui prodotti oggetto della fornitura e sui relativi servizi. Tale numero dovrà essere attivo per tutto l'anno nelle giornate feriali, nei normali orari d'ufficio (indicativamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00). Il Fornitore, inoltre, si impegna a rendere disponibile, sempre dalla stessa

data, un indirizzo e-mail per:

- richiedere informazioni sui prodotti offerti;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

7.3 Reportistica

Con cadenza semestrale, dalla data di sottoscrizione del contratto, o quanto opportunamente richiesto, il Fornitore dovrà inviare al DEC , entro 10 (dieci) giorni solari dal termine del periodo di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali rese nel periodo di riferimento, in formato elettronico e/o in via telematica, ai fini di rendicontazione e monitoraggio.
Tale flusso dovrà essere trasmesso in un formato che permetta l'alimentazione di un sistema informativo di monitoraggio della fornitura della Stazione Appaltante, secondo modalità di interfaccia che saranno successivamente comunicate all'Aggiudicatario.
In particolare, è obbligatorio che i suddetti report contengano le seguenti informazioni:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e nome dell'Amministrazione;
- prodotti ordinati;
- quantitativi ordinati;
- quantitativi consegnati;
- valore complessivo degli ordinativi di consegna;
- oggetto del lotto di gara di riferimento.

8 STANDARD QUALITATIVI

Durante tutto il periodo di fornitura la ditta dovrà garantire il mantenimento dello standard del prodotto aggiudicato con specifico riguardo ai componenti e relativi valori, formulazione, volume e confezionamento, come risultanti dalle schede presentate in sede di offerta.

In ogni caso la ditta si impegna espressamente a comunicare tempestivamente al eventuali intervenute variazioni nei componenti, valori, formulazioni etc. indicate nelle schede prodotto.

9 AGGIORNAMENTO E AFFIANCAMENTO DEI PRODOTTI

Nel corso dell'esecuzione della fornitura la Stazione Appaltante si riserva di poter valutare eventuali proposte avanzate dal Fornitore di Aggiornamento e/o Affiancamento dei prodotti offerti in sede di gara.

In ogni caso, tali proposte devono essere pienamente rispondenti alle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti in gara o migliorative.
Per aggiornamento si intende:

- modifiche apportate allo stesso prodotto senza alterarne le caratteristiche tecniche di quello originario (es. nuova release/versione);
- nuovo prodotto, con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, che sostituisce il precedente articolo;
- modifiche apportate ad elementi ulteriori, diversi da quelli materiali relativi al prodotto, che comportino la modifica dei codici obbligatori previsti dalla normativa vigenti (ad esempio numero di repertorio variato per motivazioni commerciali).

Per affiancamento di prodotto si intende l'espansione della gamma dei prodotti offerti in gara da un Fornitore, attraverso l'inclusione di nuovi articoli nella fornitura che rispondano in maniera equivalente o migliorativa alle caratteristiche del prodotto offerto in gara.

In entrambi i casi di aggiornamento e affiancamento del prodotto, il Fornitore deve presentare una istanza alla Stazione Appaltante che riporti i seguenti elementi:

1. relazione che evidenzi le caratteristiche variate, e le motivazioni per cui sono state introdotte;
2. tutta la documentazione prevista dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare per la valutazione dei prodotti offerti;
3. dichiarazione che il prodotto offerto in aggiornamento e/o affiancamento rispetti i requisiti tecnici e le indicazioni d'uso descritti per il Lotto di gara, e presenti le stesse o superiori caratteristiche migliorative di quelli valutati in sede di gara, tramite rappresentazione di tabella comparativa;
4. dichiarazione che i prodotti offerti in aggiornamento e/o affiancamento sono offerti a condizioni economiche non superiori a quelle del prodotto offerto in gara.

In caso di aggiornamento e/o affiancamento la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione al DEC che provvederà all'autorizzazione alle medesime condizioni economiche.

Non è consentito proporre come aggiornamento prodotti già disponibili al momento della presentazione

delle offerte ovvero prodotti offerti o aggiudicati in lotti diversi da quello per il quale si propone l'aggiornamento.

La Stazione Appaltante con le stesse modalità e prescrizioni previste per la sostituzione del prodotto di cui al paragrafo 11.2, si riserva la facoltà di accettare o meno il prodotto offerto in aggiornamento/affiancamento.

10 CONTROLLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DELLA FORNITURA

Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all'accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal presente Capitolato Tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara, nonché all'accertamento circa l'assenza di difetti, saranno effettuate dal personale dell'Azienda Sanitaria che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti. Si specifica che l'accettazione della merce non implica la verifica della fornitura.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dall'Aggiudicatario in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza dell'Aggiudicatario o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda Sanitaria.

Qualora i prodotti non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e alle altre caratteristiche previste dal Capitolato Tecnico e, più in generale, dalla documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, gli stessi saranno respinti dalle Azienda Sanitaria e il Fornitore Aggiudicatario dovrà provvedere al loro immediato ritiro e alla sostituzione entro 5 giorni senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore sarà considerata "mancata consegna".

Superato il predetto termine massimo per la sostituzione dei prodotti non conformi, l'Azienda, salvo le applicazioni delle penali previste, potranno rivolgersi ad altro Fornitore addebitando all'Aggiudicatario l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno o pregiudizio derivanti da tali fatti.

Il Fornitore dovrà provvedere al ritiro della merce non conforme a sue spese. È a carico del Fornitore Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 30 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.

Nel caso in cui si rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla quantità ordinata, il Fornitore Aggiudicatario dovrà provvedere ad integrare l'ordinativo entro 5 giorni. Avendo il Fornitore Aggiudicatario adempiuto soltanto in parte alle obbligazioni contrattuali, l'Azienda Sanitaria contraente potrà applicare dal giorno successivo a quello della verifica di corrispondenza, con esito negativo, le penali previste, dandone preventiva comunicazione al Fornitore Aggiudicatario.

11 INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA E SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI

Il Fornitore, si impegna a fornire per tutta la durata contrattuale gli stessi prodotti offerti in gara per marca e modello (codice articolo) di produzione.

11.1 Indisponibilità temporanea

Nel caso di indisponibilità temporanea del prodotto, per cause ascrivibili al Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- rotture di stock;

il Fornitore, al fine di non essere assoggettato alle penali per mancata consegna nei termini indicati, invia tempestiva comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, e **comunque entro e non oltre 48 ore** decorrenti dalla ricezione dell'Ordine. In tale comunicazione il Fornitore deve indicare oltre la motivazione il periodo durante il quale non potranno essere rispettati i termini di consegna e la data presunta di fine indisponibilità.

Nei casi in cui la temporanea indisponibilità dei prodotti sia superiore ai 20 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di cui sopra, l'Azienda potrà acquistare i medicinali sul libero mercato addebitando al Fornitore inadempiente l'eventuale differenza di prezzo.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto alla Stazione Appaltante.

Qualora l'indisponibilità del prodotto dovesse protrarsi per oltre 90 giorni, l'appalto potrà essere risolto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicazione al soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.
In caso di indisponibilità del prodotto il Fornitore potrà altresì procedere, temporaneamente e fino alla cessazione dell'indisponibilità, ai sensi del successivo paragrafo 11.2.

11.2 Sostituzione

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del fabbricante dovuto a cessazione della produzione, deve obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione", alla Stazione Appaltante, con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni contrattuali convenute e senza alcun aumento di prezzo, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito.

Nel periodo intercorrente tra la comunicazione del Fornitore e l'effettiva messa fuori produzione, la Stazione Appaltante procede alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara, e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica. In caso di esito negativo, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione dell'appalto, anche solo in parte, fatta salva l'applicazione delle penali di cui allo schema di convenzione. In caso di accettazione del nuovo prodotto, lo stesso deve essere immediatamente disponibile nel momento dell'effettiva messa fuori produzione del prodotto inizialmente offerto.

Al contempo, l'Amministrazione al verificarsi delle ipotesi di indisponibilità del prodotto può procedere, previa comunicazione scritta al Fornitore, all'esecuzione in danno del medesimo procedendo all'acquisto sul libero mercato per la quantità strettamente necessaria a soddisfare le proprie immediate ed improcrastinabili esigenze, addebitando al Fornitore originario l'eventuale differenza di prezzo, fatta salva l'applicazione delle penali.

12 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il Fornitore rende disponibile un soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione della commessa che svolge il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le eventuali problematiche inerenti all'esecuzione della fornitura.

In caso di sostituzione del suddetto responsabile, il Fornitore deve darne tempestivamente comunicazione all'Azienda Sanitaria, comunicando contestualmente i riferimenti del sostituto.

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LOTTI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA

DETTAGLIO ECONOMICO

OFFERTA LOTTO ____

Il/la sottoscritto/a _____

(cognome e nome)

in nome del concorrente _____

con sede legale in _____ (_____),

Via _____, n. ____, CAP _____, Tel _____,

(luogo) (prov.) (indirizzo)

Partita IVA _____

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

□ Titolare o Legale rappresentante

□ Procuratore speciale / generale

DICHIARA

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di aver preso visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
- che i prezzi offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara
- che la percentuale di Iva è pari al _____

LOTTO	Descrizione	F.F.	U.M.	PREZZO UNITARIO A BASE D' ASTA al netto IVA	FABBISOGNO BIENNALE	IMPORTO BIENNALE A BASE D'ASTA al netto IVA	PREZZO UNITARIO OFFERTO al netto IVA	PREZZO TOTALE BIENNALE OFFERTO al netto IVA

PROCEDURA APERTA DI DURATA BIENNALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTI DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI CIG. N. _____

TRA

L'ASL Roma 1 (C.F. 13664791004), con sede legale in Borgo Santo Spirito, 3 00193 ROMA nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____, nato/a _____, Prov. ____, il _____, domiciliato per la carica presso la sede aziendale, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____(Azienda o Stazione Appaltante),

E

La società _____ (in seguito per brevità Operatore Economico) con sede legale in _____ Via/Piazza _____, n. _____, CAP _____,

C.F. e partita IVA _____ iscritta nel Registro delle Imprese di _____, al n. _____, rappresentata dal Sig. _____ nato a _____il _____, CF_____

in qualità di legale rappresentante/procuratore *(in caso di procuratore inserire dati procura speciale da conservare in atti*), domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Operatore Economico.

PREMESSO CHE

a. L'Azienda ASL Roma 1, con Deliberazione n. _____ del _____, ha indetto una procedura negoziata, per l'acquisizione della fornitura PROCEDURA APERTA DI DURATA BIENNALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTI DI

PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, previa verifica della conformità del prodotto.

b. Con con Deliberazione n. _____ del _____ è stata disposta l'aggiudicazione nei confronti dell'Operatore Economico _____relativamente ai Lotti ___;

c. L'Operatore Economico ha prestato la garanzia definitiva sotto forma di _____ ;

d. l'Operatore Economico, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto della fornitura e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Convengono, altresì, che il Disciplinare di gara, il Capitolato e tutti gli elaborati che li costituiscono e l'Offerta Economica e l'offerta tecnica, anche se non materialmente allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è regolata:

- dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Operatore Economico relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di

cui l'Operatore Economico dichiara di avere esatta conoscenza;

- dalle disposizioni di cui al d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti) e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall' Operatore Economico nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Azienda.

4. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Operatore Economico rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 Oggetto e importo

1. Il contratto disciplina le modalità esecutive concernenti l'affidamento della fornitura PROCEDURA APERTA DI DURATA BIENNALE PER L' AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN LOTTI DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI., Lotti ____

2. Con il presente contratto l'Operatore Economico si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'ASL Roma 1 ad eseguire la fornitura, così come dettagliatamente descritta nel Capitolato, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo pari ad Euro _____, oltre IVA;

3. L'importo economico complessivo è stato calcolato sulla base dell'offerta

economica presentata dall'Operatore Economico in sede di gara.

4. L'ASL Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere all'Operatore Economico, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto, in conformità a quanto previsto dall'art. 189, del Codice dei contratti. Sono altresì ammesse le varianti al contratto, secondo quanto previsto dall'art. 189 del suddetto Codice.

Articolo 3 Durata del contratto

1.La fornitura è effettuata per una durata biennale (24 mesi) decorrente da... *(indicare il termine iniziale: la sottoscrizione del contratto o esecuzione anticipata*).).

2. Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11, In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, o più favorevoli per la stazione appaltante.

3.Il contratto può essere rinnovato per un anno alle condizioni indicate negli atti di gara.

4.Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 4 Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle

attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL Roma 1 assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea.

5. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi

pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL Roma 1 e da terzi autorizzati.

7. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico

1.L'Operatore Economico si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

b. erogare le prestazioni oggetto del Contratto e quelle ad esse connesse, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli Atti della procedura;

c. manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle forniture oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

d. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli della fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

e. utilizzare, per l'erogazione delle prestazioni personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l'Operatore Economico si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio

personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione

1. L'Operatore Economico si obbliga a svolgere le prestazioni richieste secondo le modalità stabilite nel Disciplinare, nel Capitolato, negli atti presentati dall'Operatore Economico in sede di gara pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. L'Operatore Economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'ASL Roma 1.

3. L'erogazione di ciascuna prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.

Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo

1. L'Operatore Economico si obbliga a consentire all'ASL Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

2. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato dell'Operatore Economico richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.

3. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente

contratto.

4. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8 Corrispettivi contrattuali

1.I corrispettivi contrattuali dovuti all'Operatore Economico dall'ASL Roma 1 per l'affidamento della fornitura oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura di cui all'offerta economica.

2.Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Operatore Economico e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL Roma1.

3.Tutti gli oneri derivanti all'Operatore Economico dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall' Operatore Economico in ragione del presente appalto.

4.I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall'Operatore Economico in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime.

5. L'Operatore Economico non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.

Articolo 9 Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione dovrà essere effettuata con cadenza _____ . ed esclusivamente in formato elettronico Al presente contratto si applicano le prescrizioni

di cui all'art.11 del Codice dei contratti.

2. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00247 del 2 luglio 2019 "Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata ex DCA n. U00032 del 30.01.2017". Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte.

3. Ciascuna fattura emessa dall'Operatore Economico, intestata all'ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

4. L'Operatore Economico si obbliga a presentare un rendiconto di tutte le attività svolte nel corso del periodo di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dall'ASL Roma 1 al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora lo ritenesse necessario, può richiedere all'Operatore Economico l'integrazione della documentazione. L'Operatore Economico sarà tenuto a soddisfare la richiesta che deve approvare il rendiconto. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

5. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all'articolo seguente.

6. Rimane inteso che l'ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del

corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità dell'Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall'Operatore Economico per detto periodo di sospensione.

7. L'Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Operatore Economico può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L'Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 10 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. L'Operatore Economico si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono _____.

3. L'Operatore Economico si obbliga a comunicare all'ASL Roma 1 le generalità ed il

codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. L'Operatore Economico si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. L'Operatore Economico, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla ASL Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.

7. (*Ove l'Operatore economico abbia fatto richiesta di subappalto in fase di gara*) L'ASL Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere all'ASL Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'ASL Roma 1 richiedere copia del contratto tra l'Operatore Economico

ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.ì.

Articolo 11 Trasparenza

1. L'Operatore Economico espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Operatore Economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Operatore Economico, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 Penali

1. Qualora durante lo svolgimento della fornitura si verificassero inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali o del capitolato o rilievi per negligenza nell'espletamento, l'ASL Roma 1, previa contestazione a mezzo PEC, potrà diffidare

l'Operatore Economico all'esatta esecuzione della fornitura. Quest'ultimo dovrà produrre, entro e non oltre 5 giorni lavorativi, successivi alla suddetta contestazione le proprie giustificazioni scritte. Ove le suddette giustificazioni non pervengano ovvero l'ASL Roma 1 non le ritenga condivisibili si potrà procedere ad applicare le penali di cui all'art. 6 del Capitolato. Rimane salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno provocato dalla condotta omissiva o non conforme dell'Operatore Economico.

2. La verifica di non conformità sull'esecuzione della fornitura deve essere attuata nel rispetto della regola del contraddittorio con il rappresentante dell'impresa aggiudicataria; in caso di rifiuto la contestazione può essere comunicata anche via PEC con la conseguente esecuzione d'ufficio della penale.

3. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.

4. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale con escussione della garanzia.

Articolo 13 Garanzia definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l'Operatore Economico ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice dei contratti , ha costituito a favore dell'ASL Roma 1 Garanzia definitiva mediante polizza fideiussori (o bancaria) n. _____con la quale la Compagnia (istituto di credito) _____ si costituisce fideiussore a favore dell'Amministrazione nell'interessse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro _____.

(*ove ricorrano i presupposti*) L'importo è ridotto del _% in quanto l'affidatario è in

possesso di certificazione di qualità _____così come risulta dal certificato n. _____ presentato in copia e conservato in atti. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'ASL Roma 1.

2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Operatore Economico.

3. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Operatore Economico, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanziae, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali

4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

5.L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

6.Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Operatore Economico dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art.14 Verifica di conformità

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità, mediante rilascio di apposito certificato, al fine di accertare che l'oggetto del contratto, in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità è rilasciato dal DEC in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023.

Articolo 15 Riservatezza

1. L'Operatore Economico ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzionedell'appalto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Operatore Economico è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASL Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Operatore Economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. L'Operatore Economico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Operatore Economico stesso a gare e appalti.

7. L'Operatore Economico si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16

Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso

1. Ai sensi dell'art. 122 del Codice dei contratti e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, la stazione appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La stazione appaltante risolve il contratto, altresì, qualora nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V Libro II.

3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

b). Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. La Stazione appaltante può altresì, risolvere il contratto o recedere dallo stesso in tutti i casi espressamente previsti dall'art. 7 del Capitolato.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle forniture regolarmente eseguite.

6. In caso di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, nei casi previsti dalla legge, salva la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale danno subito nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'ASL Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione .

Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Operatore Economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Operatore Economico si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché

a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

3. L'Operatore Economico sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

4. L'Operatore economico si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti dell'ASL Roma 1, scaricabile dal sito _____ pena la risoluzione del contratto.

Articolo 18 Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Operatore Economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'ASL Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquisiti, l'Operatore Economico si obbliga a manlevare e tenere indenne l'ASL Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'ASL Roma. L'ASL Roma 1 si impegna ad informare prontamente l'Operatore Economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'ASL Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le

forniture erogate.

Articolo 19 Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL Roma 1.

3. In ogni caso l'ASL Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte dell'Operatore Economico dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dall'Operatore Economico all'ASL Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore

4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 20 Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d del Codice dei contratti. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.

3. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

4. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'ASL Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Operatore Economico mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 21 Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, l'Operatore Economico può affidare in subappalto, , l'esecuzione delle seguenti prestazioni:…. per un importo di ……

previa autorizzazione della stazione appaltante.;

2.L’Operatore Economico deve trasmettere il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, congiuntamente alle dichiarazioni del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103.

3. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 4.L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

5. L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11. È, altresì. responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell’art. 119

6. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti.

7 La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di

sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'art. 119 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

8. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Al subappalto si applicano integralmente le previsioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti.

L'Operatore Economico ha dichiarato in fase di gara di non voler subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, è, pertanto, vietato, ai sensi dell'art. 119 del Codice dei contratti, il subappalto.

Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. L'Operatore Economico riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico all'ASL Roma 1 per legge.

2. L'Operatore Economico dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte interessata, secondo le disposizioni D.P.R. 131/1986 ss. mm. ii.

3. Il presente Contratto è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti, ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013.

Articolo 23 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001, l'Operatore Economico dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro,

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli.

2. L'Operatore Economico dichiara, altresì, che non sussistono relazioni di parenterla, affinità o situazioni di convivenza o frequentazione abituale, o altre situazioni che possono generare conflitto di interessi i tra i titolari, gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della stazione appaltante.

Articolo 24 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai

rapporti tra l'Operatore Economico e l'ASL Roma 1, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 25 Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Capitolato e la restante documentazione di gara, l'Offerta Economica dell'Operatore Economico, Garanzia definitiva.

Letto approvato e sottoscritto

_____ _____

Per l'ASL ROMA 1 Per l'Operatore Economico

Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2 comma e 1342 del codice civile il sig. _____ dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel diciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche dell'Operatore Economico, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della prestazione, Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo, Articolo 8 Corrispettivi contrattuali e anticipazioni, Articolo 9 Fatturazione e pagamenti, Articolo 10

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 12 Penali, Articolo 13 Garanzia definitiva, Articolo 15 Riservatezza, Articolo 16 Risoluzione, clausola risolutiva espressa e recesso, Articolo 17 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Cessione di credito e contratto, Articolo 21 Subappalto, Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 23 Clausola Antipantouflage e assenza conflitto di interesse, , Articolo 24 Foro competente.

Per l'Operatore Economico

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LOTTI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

INFORMATIVA PRIVACY

Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali, i quali saranno trattati e conservati esclusivamente nell'ambito della gara in relazione alla quale saranno raccolti.

Finalità del trattamento e conferimento obbligatorio dei dati

L'Amministrazione, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

(*i*) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);

(*ii*) Dati 'giudiziari' relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, comprese le finalità connesse all'eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario.

Il conferimento dei dati richiesti dalla stazione appaltante è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra e necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Modalità e logica del trattamento

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa vigente.

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.aslroma1.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, all'indirizzo http://www.aslroma1.it.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

Diritti

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"). In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta all'Asl Roma 1, Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Asl Roma 1, con sede in Via Borgo Santo Spirito 3, 00193 Roma.

Nomina del responsabile del trattamento

L'aggiudicazione può comportare il trattamento di dati personali rispetto al quale l'Amministrazione è Titolare del Trattamento. Se l'aggiudicazione comporta trattamento di dati personali (es. di utenti, pazienti, dipendenti), i rapporti tra Titolare del trattamento e l'aggiudicatario verranno regolati ai sensi dell'art. 28 del GDPR e, pertanto, l'aggiudicatario dovrà rivestire il ruolo di Responsabile del trattamento. Analoga disposizione si applica in caso di subappalto.

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI LOTTI PER LA FORNITURA DI PRODOTTI NUTRIZIONALI DA SOMMINISTRARE PER VIA ENTERALE, PARENTERALE, SUPPLEMENTI ORALI E LATTI

PATTO D'INTEGRITÀ

Questo documento costituisce parte integrante del bando.

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e le imprese concorrenti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione, di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione dell'appalto.

Il personale e i collaboratori dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 e delle Imprese concorrenti, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il Fornitore in particolare dichiara:

- di impegnarsi a rispettare tutte le previsioni contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati;
- di impegnarsi, qualora partecipi alla procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato autonomamente l'offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla gara e nella formulazione dell'offerta;
- di impegnarsi a segnalare all'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il Fornitore prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato dall'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione dalla procedura di gara e escussione della cauzione provvisoria, fatto salvo il risarcimento per maggior danno;
- risoluzione del Contratto fatto salvo il risarcimento per maggior danno.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del Contratto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.